



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI CROTONE,

SEZ. CIVILE

nella persona del Giudice Dott. Michele Sessa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **591** del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno **2003**, vertente,

TRA

- Pititto Dott. Giuseppe, elettivamente domiciliato in Crotona, presso lo studio dell'Avv. Paolo Primerano, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio G. Pititto del Foro di Roma per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

- Attore -

E

- Banca Popolare di Crotona Spa, elettivamente domiciliata in Crotona presso lo studio dell'Avv. Michele Calabrese, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio,

- convenuta -

OGGETTO

Azione di ripetizione d'indebito oggettivo e di risarcimento danni.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludevano come da atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 3.4.2003, il Dott. Giuseppe Pititto, premesso di aver intrattenuto con la Banca Popolare di Crotone spa – filiale di Vibo Valentia – diversi rapporti di conto corrente (fra i quali, quello contraddistinto dal n. 6737), dichiarava di averli recentemente estinti con pagamento integrale di tutte le somme di denaro pretese dalla banca.

Contestava la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, perché, a suo avviso, richiesti in contrasto con l'art. 1283 c.c., deduceva la nullità della relativa clausola contenuta nel contratto di conto corrente, affermava che il comportamento della banca aveva cagionato non solo pregiudizi economici (pari alle somme di denaro indebitamente pagate per effetto dell'anatocismo applicato sugli interessi a debito) ma anche il danno esistenziale, in ragione del diminuito tenore di vita patito negli anni (1992 – 2001) durante i quali aveva intrattenuto i citati rapporti contrattuali con la banca convenuta.

Tanto premesso, chiedeva accertarsi la nullità parziale dei contratti di conto corrente bancari, in relazione alle clausole di pattuizione anatocistica degli interessi applicati a debito, e condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme di denaro indebitamente riscosse ed al risarcimento del danno esistenziale, determinato in euro 80.000,00# ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Instava per l'esibizione ed acquisizione in giudizio di tutta la documentazione bancaria inerente i rapporti bancari intercorsi e per l'ammissione di CTU contabile: il tutto vinte le spese.

La Banca Popolare di Crotone spa si costituiva in giudizio, negando la sussistenza degli addebiti mossi da parte attrice; concludeva per la reiezione della domanda, vinte le spese.

Istruita documentalmente, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 9.5.2007, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc di gg. 40 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali, richiamando i precedenti scritti difensivi. L'attore ha anche depositato memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

Dall'espletata istruttoria documentale ed, in particolare, dal compiuto ed approfondito esame della documentazione bancaria offerta dalla convenuta (per la verità, solo in esito a specifica sollecitazione di questo Giudice, cfr. ordinanza del 8.2.2006) eseguito dal CTU – le cui conclusioni appaiono immuni di vizi logici e giuridici – emerge quanto segue.

Innanzitutto, si condivide il metodo seguito dal CTU nelle operazioni di calcolo, contrariamente a quello sollecitato dal CTP della convenuta ed esposto in comparsa conclusionale.

L'attore richiede la ripetizione delle somme di denaro illegittimamente (a suo avviso) corrisposte alla banca convenuta per effetto della capitalizzazione degli interessi a debito, in contrasto con l'art. 1283 c.c., e della previsione della clausola di commissione di massimo scoperto, chiedendo l'applicazione degli interessi legali, all'intero rapporto contrattuale, perché sostiene il superamento dei cd. "tassi soglia" di cui alla L. 108/1996 e la mancanza di specifica approvazione per iscritto della tasso convenzionale, superiore a quello legale, denunciando, quindi, anche la violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c.

L'esame contabile del CTU fa rilevare chiaramente l'applicazione di interessi anatocistici per la complessiva somma di euro 1.513,16# per l'intero periodo contrattuale (id est dal 16.4.1992, data di sottoscrizione del contratto di conto corrente bancario, assistito da apertura di credito con garanzia fideiussoria) ed ulteriori interessi

pagati a titolo di commissione di massimo scoperto per euro 620,24#.

Sull'anatocismo.

La banca convenuta richiama la legittimità della capitalizzazione degli interessi maturati a debito, invocando a sostegno delle proprie ragioni gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari (in verità, minoritari) che a vario titolo hanno giustificato la legittimità della prassi bancaria applicata.

La ricostruzione non è condivisa da questo Giudicante.

L'unica pattuizione ammessa dall'art. 1283 c.c. è quella che le parti possono porre in essere in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno da sei mesi.

Questa constatazione porta ad una prima conclusione: in base all'art. 1283 c.c. l'anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza); sono fatti salvi gli usi contrari; non sono ammessi patti anteriori alla scadenza degli interessi.

La salvezza degli usi contrari, contenuta nell'art. 1283 c.c., è dovuta alla constatazione da parte del legislatore del 1942 della esistenza nella pratica commerciale di radicati usi che consentivano l'anatocismo ed alla evidente intenzione di non incidere su di essi riconoscendone il valore normativo, ancorché fossero contrari alla disciplina positiva che si intendeva dettare.

La mancata previsione della possibilità di porre in essere patti contrari (se non nei limiti dalla norma stessa indicati) trova, invece, la sua spiegazione nelle finalità che la norma di cui all'art. 1283 c.c. si prefigge.

In mancanza della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi restano infruttiferi (Cass. 12043/2004).

Come è stato ricordato da Cass. n. 2374 del 1999: "Le finalità della norma sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e, dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per potere accedere al credito. Finalità, va anche detto, che lungi dall'apparire anacronistiche, per quanto riguarda gli intenti antiusurai, sono di grandissima attualità, perché la lotta all'usura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi e ha portato all'approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha radicalmente innovato la disciplina preesistente, rendendo più agevole l'applicazione delle sanzioni penali e civili (con la modifica del secondo comma dell'art. 1815 c.c.) anche con l'introduzione di un meccanismo semplificato di accertamento della natura usuraria degli interessi, consistente nel mero superamento obiettivo di un tasso - soglia determinato dal Ministro del tesoro per ogni trimestre. Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso - soglia, le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti.

È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo (ovvero posta a disposizione ed utilizzata dal cliente nell'ambito di un contratto di apertura di credito su conto corrente bancario) al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni".

L'analisi della genesi e delle finalità dell'art. 1283 c.c. ed il raffronto tra il detto articolo e gli altri articoli del codice civile sopra richiamati danno ragione dell'affermazione che non consente la formazione di usi contrari aventi forza di legge in epoca successiva alla data di entrata in vigore della norma.

La disciplina dell'anatocismo, dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942, è dettata dalle disposizioni positive contenute nell'art. 1283 c. c. e dagli usi contrari (presupposti già esistenti) dal detto articolo richiamati.

Deve pertanto affermarsi, con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 c.c., che gli usi contrari cui la norma si riferisce sono quelli che esistevano anteriormente all'entrata in vigore del codice civile.

Usi contrari non avrebbero potuto successivamente formarsi perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo.

Il divieto di anatocismo si traduce in sostanza in un onere di chiarezza a carico delle banche, finalizzato all'autotutela circa l'ammontare effettivo della prestazione.

E' chiaro, quindi, che la norma in esame è posta a presidio del contraente più debole, quale espressione di un principio generale che si ravvisa anche in altre disposizioni del codice civile (v. ad es. artt. 1341 e 1342 c.c. sui contratti conclusi mediante moduli o formulari e sulle clausole vessatorie).

Va escluso che si possa fondatamente affermare che nel caso dell'anatocismo ci si trovi di fronte ad un "legittimo esercizio dell'autonomia privata", poiché in questo ambito l'autonomia contrattuale è solo unilaterale e traspare in favore delle banche (che predispongono le singole clausole contenute nei moduli uniformi da sottoporre all'approvazione della clientela) e l'art. 1283 c.c. esiste proprio per sopperire alla mancanza di effettiva autonomia privata e di libertà contrattuale.

Le SS. UU. della Cassazione hanno riaffermato (con orientamento ormai consolidato sin dal 1999) l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. a tutte le obbligazioni aventi per oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura (Cass. SS. UU. sent. 9653/2001).

L'eliminazione ad opera della Consulta del co. 3 dell'art. 25 d. lgs. 342/1999 ha lasciato un vuoto normativo nel quadro di riferimento avuto di mira dal Legislatore.

La situazione è oggi caratterizzata da un intervento del CICR, diretto a stabilire la parità di trattamento tra i contraenti in ordine al computo degli interessi, sulla base del nuovo testo del co.2 dell'art. 120 tub (introdotto dal co. 2 dell'art. 25 d. lgs. n.342/1999, non toccato dalla censura d'incostituzionalità) che però non ha alcun effetto sui contratti anteriori alla delibera (22.4.2000) e non influisce sulla nullità delle clausole anatocistiche in essi contenute.

Se si volesse affermare che la parità di trattamento è sufficiente ad eliminare i profili di nullità dell'anatocismo derivanti dall'art. 1283 c.c. con riferimento ai contratti anteriori alla delibera (non salvati dal co. 3 dell'art. 25 d. lgs. 342/1999 perché incostituzionale) si potrebbe dire che gli interessi anatocistici dovuti in base a contratti nei quali

non sia stato rispettato il principio di parità di trattamento nel computo degli interessi, in base al nuovo co. 2 dell'art. 120 tub, non sono esigibili e, se già corrisposti, sono ripetibili entro il termine di prescrizione decennale.

La ripetibilità sarebbe, invece, da escludere per i contratti anteriori alla delibera del CICR caratterizzati da reciprocità (e a maggior ragione per quelli successivi alla delibera) che sarebbero leciti.

Tale soluzione, tuttavia, contrasta sia con l'art. 1283 c.c., che rimane in vigore con il portato interpretativo riconosciuto dalle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. II, sent. 20.2.2003 n. 2593) sia con la considerazione fondamentale che una delibera del CICR (organo del potere esecutivo) non può modificare, né derogare o abrogare una norma di legge, tanto più se imperativa, legittimando la pattuizione dell'anatocismo nonostante la mancanza delle condizioni di legittimità previste dalla norma civilistica, in particolare rendendo lecita la pattuizione anteriore alla scadenza degli interessi.

E' dubbio, inoltre, che il Legislatore delegante del 1998 (che non conosceva ancora le sentenze della Suprema Corte del 1999 sull'anatocismo) possa aver voluto attribuire al Governo il potere di modificare (o di derogare) l'art. 1283 c.c. nel senso indicato.

Si deve, pertanto, concludere che l'art. 120 co.2 TUB non modifica la disciplina imperativa dell'art. 1283 c.c., cosicché allo stato attuale nulla è mutato rispetto al periodo immediatamente anteriore all'intervento sanante del Legislatore e gli interessi anatocistici pattuiti prima della loro scadenza non sono dovuti e se già corrisposti (come nel caso in esame) sono ripetibili entro il decennio prescrizionale, anche dopo la delibera del CICR.

Il carattere imperativo del divieto di anatocismo comporta l'esclusione di una valida formazione di usi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto le pratiche contrattuali di formazione di un uso necessitano di un comportamento ripetuto nel tempo, ma non contrastante con norme imperative di Legge.

Nel contratto di conto corrente bancario (sia o meno assistito anche da apertura di credito) la banca, quale mandataria di uno specifico servizio, gestisce unilateralmente la rappresentazione contabile delle prestazioni (incassi/pagamenti) svolte di volta in volta su incarico del cliente e provvede essa stessa all'annotazione sul conto, con la conseguenza che la chiusura periodica (sia essa trimestrale, semestrale o annuale) del conto rappresenta le modalità con cui la banca conteggia le diverse componenti del suo corrispettivo sotto forma di interessi, spese e commissioni ad una certa data.

L'art. 1831 c.c. dettato in materia di chiusura del conto corrente ordinario è inapplicabile alle operazioni bancarie in conto corrente, in virtù dell'espressa previsione dell'art. 1857 c.c. come pure in ragione della diversità causale e funzionale dei poteri dispositivi in ordine all'esigibilità dei reciproci crediti attribuiti ad entrambi i contraenti nel conto corrente ordinario, rispetto alla libera disponibilità da parte del correntista e alla prestazione di tenuta contabile del conto svolta dalla banca nel contratto bancario.

Sulla legittimità della clausola di cms.

Di qui s'innesta anche l'ulteriore tema d'indagine sollecitato dall'attore circa la legittimità (o meno) delle somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto.

Questo Giudice, aderendo all'orientamento della dottrina più attenta all'analisi degli effetti patrimoniali della pattuizione in esame, ritiene che la cd "c.m.s." è espressione di un corrispettivo richiesto dalla banca per il mantenimento dell'apertura di credito ed indipendentemente dall'effettiva utilizzazione del credito posto a disposizione del correntista; la stessa è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore addebito per interessi corrispettivi rispetto a quelli già convenzionalmente e specificamente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (cfr. Trib. Milano 4.7.2002) e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Essa troverebbe fondamento nel fatto che la banca, con l'apertura di credito, mette a disposizione permanente del cliente/correntista una

somma di denaro nell'ambito del massimale riconosciuto e pattuito (servizio che non sarebbe remunerato dagli interessi compensativi, che invece costituirebbero il prezzo che il cliente paga per l'uso del denaro e nei limiti dell'effettivo utilizzo) e si somma, attraverso il meccanismo della capitalizzazione, al quantum complessivamente dovuto, incidendo, quindi, con effetto moltiplicatore dell'anatocismo sul computo degli interessi, calcolati anche sulla base della c.m.s., di volta in volta assommata al montante.

Tale prassi appare di dubbia legittimità, vieppiù con riferimento ai contratti già chiusi, in cui la disponibilità della somma è insussistente e la c.m.s. è del tutto ingiustificata: essa funziona, in realtà, come un accessorio degli interessi e, quindi, opera a sua volta come vero e proprio interesse.

Passando all'esame delle ulteriori doglianze espresse dall'attore, si osserva quanto segue.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, dall'esame della documentazione depositata dalla banca convenuta, si rileva che l'importo degli interessi convenzionali risulta specificamente approvato per iscritto dal cliente (cfr. modulo sottoscritto dall'attore il 16.4.1992).

Anche le ulteriori doglianze dell'attore (eventuale violazione della L.108/1996) dall'esame contabile condotto dal CTU, non appaiono fondate per cui la domanda – anche quanto all'asserito profilo attinente il risarcimento per danno esistenziale – non può essere accolta per difetto assoluto di prova.

Conclusivamente ed in applicazione dell'art. 2033 c.c., la banca convenuta è tenuta a restituire all'attore la complessiva somma di euro 2.133,40# di cui euro 1513,16 per interessi anatocistici ed euro 620,24# per ulteriori interessi percepiti a titolo di c.m.s.

Su detta somma decorrono gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla fine di ciascun anno solare di competenza al soddisfo, essendo – come sopra evidenziato – i medesimi stati incassati dalla banca in violazione di norma imperativa.

Trattandosi di debito di valuta, la somma complessivamente liquidata non è soggetta a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c., danno che nel caso concreto non può essere liquidato perché non è stato specificamente provato dalla parte richiedente ([*Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2002, n. 10373*](#)).

Sulle spese.

Il parziale accoglimento della domanda (quanto alla nullità degli interessi anatocistici ed alla clausola di commissione di massimo scoperto con i relativi interessi addebitati e percepiti) e, per il resto, la sua reiezione costituiscono elementi ex art. 92 co.2 cpc per dichiarare la soccombenza reciproca delle parti e disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU già liquidate e poste provvisoriamente a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotona, nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Sessa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pititto Dott. Giuseppe contro Banca Popolare di Crotona Spa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda;
 - 2) condanna la Banca Popolare di Crotona spa, in persona del legale rappresentante a restituire in favore dell'attore la complessiva somma di euro 2.133,40#, oltre gli interessi legali come determinati fino al soddisfo;
 - 3) compensa interamente le spese di lite, comprese quelle di CTU.
- Crotona, 11.7.2007.

IL GIUDICE

Dott. Michele Sessa